



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio IV – Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici*

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado

Ai Dirigenti degli Uffici di  
Ambito  
Territoriale

Loro sedi

Oggetto: Dirigenti Scolastici - cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019 – Trattamento di quiescenza e di previdenza – Fruizione ferie - Indicazioni operative.

Con riferimento all'oggetto, si trasmettono il D.M. n. 727 del 15/11/2018 e la C.M. n. 50647 del 16/11/2018. Con la presente, rimandando alla lettura integrale dei documenti sopra citati per una più completa informazione in materia, anche con riferimento alle nuove disposizioni normative, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

- 1) Per il personale Dirigente Scolastico le domande di collocamento a riposo, a qualunque titolo presentate, o di trattenimento in servizio, nonché le eventuali revoche, devono essere presentate entro il **28/02/2019**, come previsto dall'art. 12 del C.C.N.L. di comparto sottoscritto il 15/07/2010.

E' fatta salva per i Dirigenti Scolastici la possibilità di presentare comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro di cui all'art. 12 del C.C.N.L./2010, richiamato dalla Circolare MIUR n. 50647 sopra citata, anche oltre il termine di cui sopra. In tal caso, gli stessi non potranno usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

- 2) I Dirigenti Scolastici interessati a presentare istanza di cessazione devono utilizzare la procedura web POLIS "Istanza On line", disponibile sul sito internet del MIUR ([www.miur.gov.it](http://www.miur.gov.it)).

Si segnala la pubblicazione nella Home Page del portale SIDI, in data 19/11/2018, dell'avviso relativo alle modalità di inoltro delle istanze On Line.

- 3) La possibilità di richiedere il trattenimento in servizio è limitata unicamente ai casi di cui al comma 3 dell'art. 509 del D.Lgs. 297/1994, che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione, e ai casi di cui all'art. 1, comma 257, della Legge 208/2015, modificato dall'art. 1, comma 630 della Legge 205/2017.

Dirigente: Giovanni Desco

Responsabile del procedimento: Angela Trovato

e-mail: [a.trovato@istruzione.it](mailto:a.trovato@istruzione.it)

Tel. 051/3785258

Fax: 051/4229721



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio IV – Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici*

I Dirigenti Scolastici rientranti nei predetti casi ed interessati al trattenimento in servizio, possono presentare istanza al Direttore Generale all'indirizzo [direzione-emiliaromagna@istruzione.it](mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it)

- 4) Al fine del seguito di competenza relativo ai collocamenti a riposo d'ufficio è necessario che gli Uffici di Ambito Territoriale operino la verifica del possesso delle condizioni previste:
  - Dirigenti scolastici con requisito anagrafico di 67 anni compiuti entro il 31/08/2019;
  - Dirigenti scolastici che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne, e 43 anni e 3 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni (al 31/08/2019), come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.  
Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2019 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.
- 5) In esito alla verifica di cui al punto 4), a tutti coloro che rientrano nella fattispecie "collocamento d'ufficio" dovrà essere inviata da parte dell'Ufficio di Ambito Territoriale competente la comunicazione di cessazione d'ufficio del rapporto d'impiego, come previsto dall'art. 12 del C.C.N.L./2010 sopra citato.
- 6) L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
- 7) Tutte le cessazioni, sia a domanda sia d'ufficio, saranno convalidate al SIDI da parte degli Uffici di Ambito Territoriale, tramite l'apposita funzione, solo dopo l'avvenuto accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Dirigente: Giovanni Desco

Responsabile del procedimento: Angela Trovato

e-mail: [a.trovato@istruzione.it](mailto:a.trovato@istruzione.it)

Tel. 051/3785258

Fax: 051/4229721



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio IV – Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici*

Con la presente si ritiene inoltre opportuno fornire le seguenti precisazioni in merito alla fruizione del diritto alle ferie da parte dei Dirigenti Scolastici interessati alla cessazione del servizio dal 01/09/2019. I Dirigenti Scolastici interessati sono invitati a programmare la fruizione di tutte le ferie spettanti, comprese quelle dell'anno in corso, comunicando il proprio programma di ferie all'Ufficio di ambito territoriale competente, cui la materia è delegata dal D.D.G. n. 1396/2016.

Al riguardo, si fa presente che il decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 5, comma 8, così recita: *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”*.

I Dirigenti Scolastici interessati alla cessazione del servizio dal 01/09/2019, pertanto, avranno cura – all'occorrenza - di riprogrammare la fruizione delle ferie in conformità alle indicazioni fornite, onde evitare che le ferie stesse risultino, di fatto, non più fruibili né monetizzabili.

Il Dirigente

Giovanni Desco

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

Dirigente: Giovanni Desco

Responsabile del procedimento: Angela Trovato

e-mail: a.trovato@istruzione.it

Tel. 051/3785258

Fax: 051/4229721